

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****n. 41 del 26 giugno 2024**

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA PROCEDURA DI ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI RICERCATORI E TECNOLOGI NEL CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CREF E AVVIO PROCEDURA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la legge 15 marzo 1999, n. 62 di trasformazione dell'Istituto di Fisica in Via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi" (nel seguito CREF);
- VISTO** il decreto 5 gennaio 2000, n. 59 di adozione del Regolamento interministeriale recante istituzione del Museo della fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi";
- VISTO** il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", ed in particolare l'art. 2, c. 1, lett. n), ai sensi del quale Enti nei propri statuti e regolamenti, sono tenuti ad assicurare, tra l'altro, la "rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti";
- VISTA** la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei Ricercatori (2005/251/CE), e in particolare la parte in cui si prevede che "I datori di lavoro e/o i finanziatori dei ricercatori dovrebbero riconoscere che è del tutto legittimo, nonché auspicabile, che i ricercatori siano rappresentati negli organi consultivi, decisionali e d'informazione delle istituzioni per cui lavorano, in modo da proteggere e promuovere i loro interessi individuali e collettivi in quanto professionisti e da contribuire attivamente al funzionamento dell'istituzione";
- VISTO** il regolamento del personale adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 61 del 27 luglio 2018;
- VISTO** il regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 14 del 9 febbraio 2024;
- VISTO** il codice di comportamento del personale del CREF adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 14 maggio 2024;



- VISTO** lo Statuto del CREF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 54 del 17 luglio 2023, in vigore dal 18 settembre 2023, ed in particolare l'art. 8, c. 4, secondo cui "Quattro componenti del Consiglio Scientifico sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentiti i referenti della attività scientifica interdisciplinari nelle quali è impegnato il CREF, previa consultazione della comunità scientifica di riferimento da svolgere mediante modalità definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213 e successive modifiche e integrazioni. Il quinto membro è un ricercatore o un tecnologo appartenente ai ruoli dell'Ente al fine di assicurare la rappresentanza elettiva di ricercatori e tecnologi negli organi scientifici e di governo degli enti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), del D.lgs. n. 218/2016, ed è eletto dal personale di ruolo del CREF, dai ricercatori e tecnologi appartenenti ad altri Enti di pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche del CREF e dagli associati al CREF. La partecipazione all'elettorato attivo dei ricercatori e tecnologi esterni all'Ente appartenenti agli enti pubblici di ricerca e degli associati al CREF è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla valutazione del Consiglio Scientifico dell'Ente e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione";
- DATO ATTO** che l'attuale Consiglio Scientifico è stato nominato in data 7 settembre 2020 con delibera n. 58 del Consiglio di Amministrazione del CREF, e terminerà il proprio mandato il prossimo 6 settembre 2024;
- RITENUTO** pertanto, necessario adottare un regolamento che disciplini nel dettaglio le modalità di svolgimento e le fasi della procedura di elezione del rappresentante dei ricercatori e tecnologi all'interno del Consiglio di Scientifico del CREF, in accordo con quanto previsto dallo Statuto e procedere quindi all'avvio della procedura elettorale;
- ESAMINATO** lo schema di regolamento per la procedura di elezione del rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio Scientifico del CREF;
- VISTO** lo schema di delibera che è stato sottoposto ai membri del Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna;
- SU PROPOSTA** della Presidente

per le motivazioni descritte in premessa e all'unanimità,

DELIBERA



1. di approvare il regolamento per la procedura di elezione del rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio Scientifico del CREF;
2. di disporre la pubblicazione del suddetto regolamento, sul sito Internet istituzionale del CREF nella sezione “Amministrazione trasparente” > “Disposizioni generali” > “Atti generali”;
3. di dare avvio della procedura elettorale secondo quanto disposto dal regolamento.

Si allega alla presente delibera il regolamento per la procedura di elezione del rappresentante dei ricercatori e tecnologi nel Consiglio Scientifico del CREF.

Il Segretario

Dott. Alessandro Sbrana

La Presidente

Prof.ssa Angela Bracco



**Regolamento per la procedura di elezione del
rappresentante dei ricercatori e tecnologi
nel Consiglio Scientifico del
Museo storico della fisica e
Centro studi e ricerche “Enrico Fermi”**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 41 del 26 giugno 2024

INDICE

Articolo 1 – Elettorato attivo e passivo.....	1
Articolo 2 – Procedure elettorali.....	1
Articolo 3 – Commissione elettorale	3
Articolo 4 – Procedura di voto e di scrutinio.....	3
Articolo 5 – Proclamazione e ballottaggio	4
Articolo 6 – Incompatibilità e decadenza	4
Articolo 7 – Norme finali.....	5



Articolo 1 – Elettorato attivo e passivo

1. Il presente regolamento, adottato in conformità all'art. 11, comma 3, del D.lgs. 31 dicembre 2009, n. 213, all'art. 2, comma 1, lett. n), del D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, all'art. 8, comma 4 dello Statuto del Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche “Enrico Fermi” (d’ora in poi anche “CREF”), ed in coerenza con i principi della Carta Europea dei Ricercatori e di tutte le misure necessarie per promuovere la parità di genere, disciplina le modalità per l’elezione del componente del Consiglio Scientifico in rappresentanza dei ricercatori e dei tecnologi del CREF.
2. Hanno diritto a far parte dell’elettorato attivo:
 - a) i ricercatori e tecnologi, anche a tempo determinato, facenti parte del personale di ruolo del CREF, sia a tempo pieno che a tempo parziale, che non siano in posizione di aspettativa senza assegni o di comando presso altra amministrazione;
 - b) i ricercatori e tecnologi appartenenti ad altri enti pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche del CREF;
 - c) gli associati al CREF mediante incarico di ricerca/collaborazione scientifica o tecnologica.
3. La partecipazione all’elettorato attivo dei ricercatori e tecnologi esterni al CREF appartenenti agli enti pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche del CREF e degli associati è subordinata alla richiesta da parte degli interessati, alla successiva valutazione del Consiglio Scientifico dell’Ente, e all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
4. Per poter esercitare il diritto di voto, i requisiti soggettivi di cui al precedente comma 2 devono risultare sussistenti alla data di formalizzazione della lista dei titolari del diritto di elettorato attivo, nonché alla data indicata per l’esercizio del diritto di voto.
5. Hanno diritto a far parte dell’elettorato passivo i ricercatori e tecnologi dell’ente con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data di presentazione delle candidature che, al fine di garantire la massima continuità della funzione di componente del Consiglio Scientifico, durante l’intero mandato quadriennale non siano in posizione di aspettativa senza assegni o di comando presso altra amministrazione.

Articolo 2 – Procedure elettorali

1. Le elezioni per la designazione del componente del Consiglio Scientifico in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi sono indette con provvedimento del Presidente del CREF, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
2. In seguito all’indizione delle elezioni, il Direttore amministrativo provvede ad emanare un avviso, da pubblicare per un periodo di sette giorni sul sito Internet del CREF, contenente un invito rivolto ai

ricercatori e tecnologi appartenenti ad altri enti pubblici di ricerca che svolgono la loro attività scientifica in ambiti coerenti con le finalità scientifiche del CREF, ed agli associati al CREF, per richiedere l'interesse a partecipare alle elezioni in qualità di elettori attivi.

3. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma 2, pervengano richieste da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e c), le stesse saranno sottoposte alla valutazione del Consiglio Scientifico del CREF e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio Scientifico adotterà le proprie determinazioni in ordine alle singole candidature a mano a mano che queste perverranno.
4. Successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo il Direttore amministrativo invita formalmente, tramite avviso interno rivolto al personale dipendente, i soggetti titolari del diritto di elettorato passivo a presentare la loro eventuale candidatura. Tale candidatura deve pervenire all'Amministrazione del CREF entro sette giorni dall'invio dell'invito formale.
5. Alla scadenza dei termini di cui ai precedenti commi 2 e 4, e comunque successivamente all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione nel caso siano pervenute richieste di far parte dell'elettorato attivo di cui al comma 3, il Direttore amministrativo definisce e certifica con propria determina la lista relativa all'elettorato attivo e la lista dei soggetti che hanno presentato validamente la propria candidatura. All'interno dello stesso provvedimento sono fissate le modalità e la data delle elezioni, e viene nominata la commissione elettorale. Tale provvedimento è comunicato a tutto il personale dipendente del CREF e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.
6. Entro il termine di tre giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle liste di cui al comma precedente, i soggetti che ritengono di essere stati illegittimamente esclusi dalle stesse possono presentare reclamo scritto al Direttore amministrativo. Entro il termine di sette giorni, che decorrono dalla data di ricezione dei reclami, il Direttore amministrativo decide sugli stessi, approvando nuovamente e definitivamente le liste, e dandone contestuale comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del CREF.
7. Le procedure elettorali, si svolgono sotto la supervisione e la responsabilità della commissione elettorale, costituita ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
8. Il CREF favorisce lo svolgimento da parte dei candidati della campagna elettorale e garantisce la possibilità di svolgere attività di propaganda durante l'orario di lavoro, compresi i comizi e le assemblee.
9. Entro sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento di cui al precedente comma 1, il Presidente emana il provvedimento di proclamazione del candidato eletto, disponendo che i risultati delle votazioni siano pubblicati sul sito istituzionale del CREF.
10. Le elezioni sono ritenute valide se i partecipanti al voto sono pari ad almeno il 33% + 1 degli aventi diritto secondo quanto risulta dalle liste di cui al precedente comma 5.

Articolo 3 – Commissione elettorale

1. La commissione elettorale è composta da tre membri scelti tra il personale dipendente del CREF che non abbiano presentato la propria candidatura.
2. La commissione elettorale è nominata con provvedimento del Direttore amministrativo di cui all'art. 2, comma 5 del presente Regolamento.
3. La commissione elettorale ha il compito di gestire e supervisionare tutte le operazioni elettorali.

Articolo 4 – Procedura di voto e di scrutinio

1. Le operazioni di voto si svolgono con le modalità e nella data indicata nel provvedimento adottato dal Direttore amministrativo ai sensi dell'art. 2, comma 5.
2. Il voto è individuale e segreto, ed è espresso in forma scritta con modalità che consentano di preservare l'anonimato e la riservatezza della votazione espressa.
3. Ciascun elettore può esprimere una preferenza unica attribuendo il proprio voto ad un solo candidato, indicandone il nome e il cognome, tra quelli presenti nella lista. È, inoltre, possibile non esprimere alcuna preferenza.
4. Il voto è considerato nullo quando:
 - a) l'elettore non ha espresso alcuna preferenza ma le schede contengono altre informazioni;
 - b) il segno apposto nella scheda lascia intuire che l'elettore abbia voluto far riconoscere la sua identità;
 - c) l'elettore ha espresso più dei voti a sua disposizione;
 - d) l'elettore non abbia espresso in modo chiaro la preferenza per un candidato indicandone il nome e il cognome;
 - e) l'elettore non ha esercitato il suo diritto di voto nelle modalità e nelle tempistiche previste per le elezioni
5. La scheda sarà considerata bianca qualora l'elettore non esprima alcun voto.
6. Al termine del periodo delle votazioni, la commissione procede immediatamente allo scrutinio delle schede. L'operazione si svolge in seduta pubblica al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di scrutinio.
7. Al termine delle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale redige e sottoscrive il verbale relativo alle operazioni di voto, contenente:
 - i. il numero degli aventi diritto al voto e il numero dei votanti;
 - ii. il numero dei voti validi espressi per ciascun candidato;

- iii. il numero delle eventuali schede bianche;
- iv. il numero delle eventuali schede nulle;
- v. l'esito delle votazioni contenenti l'indicazione del/i candidato/i che abbia/no ottenuto il maggior numero di voti validi.

Il verbale è conservato agli atti.

- 8. Al termine dello scrutinio la commissione elettorale trasmette il verbale contenente la comunicazione degli esiti delle votazioni al Presidente del CREF.

Articolo 5 – Proclamazione e ballottaggio

- 1. Il Presidente, ricevuto il verbale dalla commissione elettorale e accertata la regolarità delle procedure di elezione, emana il provvedimento di proclamazione del candidato eletto contenente i risultati delle votazioni.
- 2. Viene proclamato eletto componente del Consiglio Scientifico in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi il candidato che avrà riportato il maggior numero di voti validamente espressi.
- 3. Qualora si registri una parità di voti tra candidati si procederà al ballottaggio tra quelli in posizione di *ex aequo* nei giorni immediatamente successivi allo scrutinio e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla sottoscrizione del verbale di scrutinio da parte della commissione elettorale. L'avvio di un eventuale ballottaggio sarà comunicato tramite avviso sul sito istituzionale del CREF.
- 4. La nomina è disposta con decreto del Presidente sulla base degli esiti delle elezioni.

Articolo 6 – Incompatibilità e decadenza

- 1. L'incarico di componente del Consiglio Scientifico non è compatibile con le seguenti cariche e/o funzioni:
 - a. Componente del Consiglio di Amministrazione del CREF;
 - b. Direttore amministrativo;
 - c. Direttore Scientifico;
 - d. rappresentante sindacale.
- 2. Il venir meno delle condizioni per il riconoscimento del diritto di elettorato passivo comporta la decadenza della nomina di componente del Consiglio Scientifico del CREF. Cessa, pertanto, dal suddetto incarico il dipendente posto in quiescenza o comandato presso altra amministrazione o collocato in aspettativa senza assegni.
- 3. Il dipendente eletto, qualora sia titolare di carica incompatibile con quella di componente del Consiglio Scientifico ai sensi del comma precedente, è tenuto, entro cinque giorni dalla data di adozione del decreto



di proclamazione del candidato eletto, ad inviare una dichiarazione scritta e firmata al Direttore amministrativo con la quale manifesti l'intenzione di esercitare il diritto di opzione tra le due cariche. Il mancato esercizio di tale opzione entro il termine sopra indicato equivale a rinuncia all'incarico di componente del Consiglio Scientifico e comporta la decadenza.

4. Nel caso di incompatibilità o di rinuncia all'incarico, viene nominato vincitore il secondo candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, come risulta dal verbale della commissione elettorale.

Articolo 7 – Norme finali

1. Il presente regolamento è approvato da parte del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore a partire dalla data della pubblicazione sul sito istituzionale del CREF.
2. I termini di cui al presente regolamento, laddove non diversamente disposto, sono da computarsi in giorni solari, escludendo il giorno iniziale; laddove uno di tali termini scada in un giorno festivo o non lavorativo, lo stesso si intenderà automaticamente prorogato al giorno lavorativo immediatamente successivo.
3. Il presente regolamento può essere modificato o integrato con le stesse modalità con cui è stato adottato.